



Direzione generale

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali

Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 – novità introdotte dal D.L. n. 87/2018. Operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001.

Al fine di fornire chiarimenti sulla portata delle novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018) nell'ambito della disciplina indicata in oggetto e sulla sua applicazione nei confronti degli operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto specifiche tutele in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative c.d. etero-organizzate, prevedendo in particolare che *“a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente personali, continuative** e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente **anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro**”*.

Al riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti con la circ. n. 3/2016 la quale, fra l'altro, ha evidenziato che:

- *“ogniquale volta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad **osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente**, si considerano avverate le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”;*
- *“in ordine alle citate condizioni, **che devono ricorrere congiuntamente**, si precisa che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.*

Rispetto a tale disciplina il comma 2 dell'art. 2 citato prevede espressamente alcune deroghe, fra cui le collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo o le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Nell'ambito delle deroghe è quindi recentemente intervenuto il D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018) secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 2 non trovano altresì applicazione in relazione *“alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”* recante *“disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”*.

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), riconosciuto dalla L. n. 74/2001 come espressione del *“valore di solidarietà sociale”* e *“servizio di pubblica utilità”*, provvede in particolare al **soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale**. Il CNSAS contribuisce altresì alla **prevenzione ed alla vigilanza** degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

Per quanto qui interessa assume rilievo anzitutto la disposizione di cui all'art. 3 della L. n. 74/2001, secondo cui *“l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata **in modo volontario e senza fine di lucro**”*, ferma restando la possibilità che le stesse possano dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative.

Trattasi dunque di collaborazioni finalizzate ad operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio nazionale) e che **si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni**.

Le attività dei collaboratori in questione, proprio in ragione del loro contenuto, possono dunque ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi **strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte.**

Ragion per cui l'elemento della etero-organizzazione del committente, nell'ambito delle collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, appare intrinsecamente affievolito, atteso che non è quest'ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.

Ad ogni buon conto, come anticipato, la novità introdotta nel corpo dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude le collaborazioni degli operatori di cui alla L. n. 74/2001 dagli effetti "estensivi" della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, peraltro più dettagliatamente indicati nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicata in premessa.

Trattasi di una novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 87/2018 (L. n. 96/2018) e che pertanto trova applicazione in relazione **alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018**, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa.

Sulla base di tali premesse occorre dunque richiamare l'attenzione del personale ispettivo su quanto sopra affinché, nell'ambito delle attività di competenza, tenga in considerazione sia l'ampio margine di autonomia che di per sé caratterizza le collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, sia la loro esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

IL CAPO DELL'ISPettorATO
Leonardo ALESTRA